

**Legge regionale 10 agosto 2012, n. 33 (BUR n. 67/2012)
(Novellazione) – Testo storico**

MODIFICA ALL'ARTICOLO, 37 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” E DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI CONVALIDA DEL TITOLO DI VIAGGIO PER GLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”

Art. 1 - Modifica dell'articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.

1. Il comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 è così sostituito:

“4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche quando l'utente titolare di abbonamento nominativo non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore al momento della richiesta, ovvero entro i successivi dieci giorni presso una qualunque biglietteria o attraverso procedure informatizzate individuate dal soggetto gestore, purché l'abbonamento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento. Si applica una sanzione pecuniaria di 6 euro nel caso in cui l'utente non abbia provveduto, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a convalidare il titolo di viaggio anche all'inizio di ogni singola tratta del viaggio.”.

Art. 2 - Disposizioni transitorie per l'applicazione della sanzione prevista dal comma 4 dell' articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25.

1. La norma del comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, come modificata dall'articolo 1 della presente legge, che prevede la sanzione pecuniaria di 6 euro per l'utente che non abbia provveduto a convalidare il titolo di viaggio anche all'inizio di ogni singola tratta del viaggio, si applica successivamente all'attivazione del sistema di bigliettazione unica regionale.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.